

## **TI\_GERICHTE 16.2001.8 vom 12. März 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.8)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.8 du 12 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.8 del 12 marzo 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.03.2001  
16.2001.8

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00008 Lugano 12 marzo 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 presentato da \_\_\_\_\_ (rappr. da \_\_\_\_\_) contro la sentenza 12 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 ottobre 2000 (inc.n. 268/2000/S) da \_\_\_\_\_ (rappr. dall' \_\_\_\_\_) con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 12 dicembre 2000 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da \_\_\_\_\_, succursale di \_\_\_\_\_, al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 130.- oltre accessori a saldo dell'imposta cantonale dovuta per il 1998; che con atto ricorsuale 9 gennaio 2001 \_\_\_\_\_, succursale di \_\_\_\_\_, per il tramite del suo ex direttore \_\_\_\_\_, è insorta contro il predetto giudizio; che con scritto 26 febbraio 2001 l'Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l'esecuzione in oggetto, ritiro che è avvenuto lo stesso giorno; che decadendo l'esecuzione, sia il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ a, sia la procedura stessa di rigetto dell'opposizione divengono privi d'oggetto; che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese. Richiamati gli art. 327 segg. e l'art. 352 CPC pronuncia: 1. La procedura di rigetto dell'opposizione al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Bellinzona (inc. n. 268/2000/S della Giudicatura di pace di Giubiasco) è divenuta priva d'oggetto. § Di conseguenza il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 è stralciato dai ruoli . 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.